

N. R.G.A.C.C.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Il Giudice

Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da

M M con gli avv.ti del foro di e del foro di

contro

B s.c. con l'avv.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01 marzo 2012;

Il Giudice Designato di Verona, in accoglimento del ricorso proposto da B A, con decreto immediatamente esecutivo del 24 gennaio 2014, ha ingiunto al M di pagare, nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto, in favore del B la somma di euro 240.602,58, oltre interessi, quale saldo debitore del contratto di apertura di credito in conto corrente, assistito da garanzia ipotecaria, n.

L'attore ha dedotto, quale principale motivo di opposizione, che il contratto predetto va qualificato come mutuo, alla luce della clausola, in esso contenuta, nella quale era stato previsto che a partire dal diciottesimo mese successivo alla sua conclusione il soggetto finanziato rientrasse di euro 12.500,00 di semestre in semestre per sedici rate fino all'estinzione dello stesso.

A tale diversa qualificazione, sempre secondo l'attore, conseguirebbe la nullità del contratto e il carattere indebito delle poste passive addebitate nel corso del rapporto in quanto non fondate su un contratto di scoperto o quantomeno in assenza di clausola anatocistica valida, con clausola di previsione di c.m.s. nulla, con clausola di previsione degli interessi debitori nulla in quanto facente riferimento ai c.d. usi piazza.

La convenuta ha contestato tale diversa qualificazione del rapporto.

Orbene tale profilo va necessariamente chiarito per stabilire se la presente controversia rientri tra quelle per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. 28/2010. Infatti poiché ad avviso di questo Giudice per controversie bancarie ai sensi della norma sopra citata devono intendersi quelle relative a contratti aventi a oggetto operazioni o servizi bancari (in tali termini cfr. anche il protocollo sulla mediazione finalizzata alla conciliazione dell'osservatorio Valore Prassi del Tribunale di Verona al pf. 2D) se la qualificazione proposta dall'attore fosse corretta la causa non sarebbe soggetta a mediazione poiché il contratto di mutuo non presenta la suddetta particolarità.

Altro criterio che occorre tener presente ai fini della soluzione della questione sopra proposta è quello secondo cui l'individuazione delle materie del contendere ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. 28/2010 va compiuta con riferimento alla domanda, e cioè alla sostanza della pretesa e ai fatti dedotti a fondamento di questa, nonché sulla base della prospettazione del convenuto e allo stato degli atti (così, ancora il protocollo sulla mediazione finalizzata alla conciliazione dell'osservatorio Valore Prassi del Tribunale di Verona al pf. 2A).

Nel caso, come quello di specie, di opposizione a decreto ingiuntivo, per attore deve intendersi l'attore in senso sostanziale ossia l'opposto.

Ciò chiarito sotto il profilo teorico, deve osservarsi come il contenuto della clausola che parte attrice ha richiamato a sostegno del suo assunto sia diverso da quello dalla stessa indicato. Essa prevede infatti che, al compimento del diciottesimo mese successivo alla data di conclusione del contratto, "l'ammontare dell'apertura di credito sarà ridotto semestralmente dalla banca per un importo di euro 12.500,00 e quindi mediante decurtazioni periodiche". Corrispondentemente è stato previsto che il correntista fosse tenuto a corrispondere le somme eventualmente dovute per capitale, interessi ed accessori. Tali pattuizioni vanno poi coordinate con quella ad esse immediatamente precedente in base alla quale la banca si era impegnata a tenere a disposizione della parte correntista la somma pattuita fino alla scadenza del 108° mese dalla data di stipulazione del contratto.

Alla luce di tale contenuto il contratto in esame ben può essere qualificato come apertura di credito atteso che con esso la banca convenuta si è obbligata a tenere, per un determinato periodo di tempo (centootto mesi) una somma di denaro, gradualmente decrescente, a disposizione del cliente che ha potuto disporre,

secondo quanto riferito dallo stesso M , in un'unica soluzione immediatamente dopo l'apertura di credito. Né vale ad alterare la natura del rapporto la pattuizione accessoria secondo cui l'affidamento sarebbe stato decrescente.

Difetta per contro l'elemento distintivo del mutuo dall'apertura che è un contratto reale con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili (sulla distinzione tra apertura di credito e mutuo cfr. ex multis Cass., sez. I, 4 febbraio 2000, n.1225).

Alla luce delle superiori considerazioni va dato termine alle parti per presentare istanza di mediazione.

P.Q.M

Assegna alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per presentare istanza di mediazione e rinvia la causa all'udienza del 16 aprile 2015 h.09.30.

Verona 28 ottobre 2014

Il Giudice